



COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 22 DEL 24/02/2022

Oggetto: 2° Variazione al Bilancio di Previsione 2022/2024 – Annualità 2022 Esercizio Provvisorio: variazione ex artt. 175 co. 5bis lett. a) TUEL e 187 co. 3-quinquies TUEL e conseguente variazione al PEG.

L'anno **duemilaventidue** il giorno **ventiquattro** del mese di **febbraio** alle ore **08:30** presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Presiede l'adunanza **Ing. Adelio ANTOLINI** e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	ANTOLINI ADELIO	Si	
Vice Sindaco	CRESPOLINI ANDREA	Si	
Assessore	GIOMMETTI MILA	Si	
Assessore	VANNOZZI MASCIA	Si	
Assessore	PAOLI SARA	Si	

Totale Presenti: **5**

Totale Assenti: **0**

Assume la presidenza Ing. Adelio ANTOLINI in qualità di Sindaco assistito dal Segretario Generale Dott.ssa Ilaria LUCIANO

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il Consiglio Comunale, DCC n. 234 del 30.12.2020, resa immediatamente eseguibile, ha approvato il bilancio di previsione 2021/2023 e i suoi allegati;

Visto il disposto dell'art.163 del D.Lgs. n.267/2000 - rubricato "Esercizio provvisorio e gestione provvisoria" - e in particolare i commi 1, 3 e 5;

Dato atto che con Decreto del Ministero dell'interno del 24/12/2021 pubblicato in GU n 309 del 30.12.2021 è stato differito il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2022/2024 degli Enti Locali al 31/03/2022;

Considerato che il Comune di Collesalveti, non avendo approvato il bilancio di previsione 2022-2024 entro la data del 31 dicembre 2021, secondo quanto disposto dall'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, si trova in esercizio provvisorio a partire dal 1° gennaio 2022;

Preso atto che a norma dell'art. 175 co. 5bis TUEL "5-bis. *L'organo esecutivo con provvedimento amministrativo approva le variazioni del piano esecutivo di gestione, salvo quelle di cui al comma 5-quater, e le seguenti variazioni del bilancio di previsione non aventi natura discrezionale, che si configurano come meramente applicative delle decisioni del Consiglio, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio: a) variazioni riguardanti l'utilizzo della*

quota vincolata e accantonata del risultato di amministrazione nel corso dell'esercizio provvisorio consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, secondo le modalita' previste dall'art. 187, comma 3-quinquies [...]";

VISTO il decreto legislativo n. 118 del 23 Giugno 2011 avente per oggetto "Disposizioni in materia di dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 Maggio 2009, n.42 che introduce nuovi principi in materia di contabilità degli Enti Locali, così come successivamente integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014 n. 126";

VISTI gli articoli 186 e 187 del D.Lgs n. 267/2000 (T.U.E.L), così come integrati e modificati dai suddetti D.Lgs nn. 118/2011 e 126/2014, riguardanti rispettivamente le disposizioni in materia di risultato contabile di amministrazione e di composizione del risultato di amministrazione;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, nonché l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, con cui è stato dichiarato e prorogato al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica;

Richiamato il DL 24 dicembre 2021, n. 221 "Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19". (GU Serie Generale n.305 del 24-12-2021) con il quale lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e' ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022;

Ravvisata l'opportunità di individuare ulteriori risorse da finalizzare al contenimento dell'emergenza sanitaria causate dalla epidemia da Covid-19;

Rilevato che sono pervenute da parte dei Responsabili dell'Ente richieste di variazione degli stanziamenti di bilancio 2022/2024, annualità 2022 – Esercizio Provvisorio, necessarie al sostenimento di spese urgenti conseguenti all'emergenza, di seguito maggiormente dettagliate;

Considerato quindi che si rende necessario procedere ad una variazione al Bilancio di previsione 2022/2024 - Esercizio Provvisorio 2022, al fine di adeguare alcuni stanziamenti di spesa, ovvero istituire nuovi stanziamenti di spesa per fronteggiare le effettive necessità della gestione di bilancio, così come evidenziato nelle schede di variazione proposte dai Responsabili e conservate agli atti, che permettono, per quanto possibile, di far fronte alle esigenze di gestione dell'emergenza di Protezione Civile in corso;

Ritenuto di applicare, a copertura del suddetto fabbisogno di cui alla presente variazione, la quota accantonata del risultato presunto di amministrazione 2021, opportunamente accantonato per fronteggiare eventuali spese derivanti da emergenze di protezione civile, come quella attualmente in essere su tutto il territorio nazionale e comunale, per € 30.000,00;

Richiamato l'art. 187 del D.Lgs 267/2000, ed in particolare i seguenti commi:

- comma 3 *"Le quote del risultato presunto derivanti dall'esercizio precedente, costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere utilizzate per le finalità cui sono destinate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell'entrata nel primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio. L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente, secondo le modalità individuate al comma 3-quinquies."*;

- comma 3-quinquies: *"Le variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione, sono effettuate solo dopo l'approvazione del prospetto*

aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta (...). Le variazioni consistenti nella mera re-iscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, possono essere disposte dai dirigenti se previsto dal regolamento di contabilità o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario. **In caso di esercizio provvisorio tali variazioni sono di competenza della Giunta**";

- comma 3-sexies. "Le quote del risultato presunto derivante dall'esercizio precedente costituite dagli accantonamenti effettuati nel corso dell'esercizio precedente possono essere utilizzate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, per le finalità cui sono destinate, con provvedimento di variazione al bilancio, se la verifica di cui al comma 3-quater e l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, sono effettuate con riferimento a tutte le entrate e le spese dell'esercizio precedente e non solo alle entrate e alle spese vincolate.";

Visto l'art. 42 del D.Lgs 118/2011 ed in particolare i seguenti commi:

- comma 8: "Le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere immediatamente utilizzate per le finalità cui sono destinate, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a se' stante dell'entrata, del primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio. L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione e' consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, **anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente**".

- comma 9: "Se il bilancio di previsione impiega quote vincolate del risultato di amministrazione presunto ai sensi del comma 8, entro il 31 gennaio, la Giunta verifica l'importo delle quote vincolate del risultato di amministrazione dell'anno precedente sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate e approva l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 3, lettera a). Se la quota vincolata del risultato di amministrazione presunto e' inferiore rispetto all'importo applicato al bilancio di previsione, l'ente provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato".

Richiamato altresì il punto 8.11 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011 il quale dispone che: "Nel corso dell'esercizio provvisorio, per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l'ente, è consentito l'utilizzo delle quote vincolate dell'avanzo di amministrazione sulla base di una relazione documentata del dirigente competente. A tal fine, dopo avere acquisito il parere dell'organo di revisione contabile la Giunta delibera una variazione del bilancio provvisorio in corso di gestione, che dispone l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato determinato sulla base di dati di pre-consuntivo dell'esercizio precedente[...]"

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 70 del 17/05/2021 concernente l'approvazione del Rendiconto dell'esercizio finanziario 2020;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 6 del 20/01/2022 concernente:

- la verifica dell'importo delle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione presunto sulla base di un preconsuntivo 2021;
- l'approvazione dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni;

Preso atto che il prospetto aggiornato del risultato presunto di amministrazione 2021, approvato con delibera G.C. n.6 del 20/01/2022, si presenta con un avanzo di amministrazione di euro 20.417.749,70, così costituito:

DESTINAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2021	20.417.749,70
	di cui:
QUOTA ACCANTONATA	11.612.048,58
QUOTA VINCOLATA	1.082.478,48
QUOTA DESTINATA AD INVESTIMENTI	560.447,20
QUOTA DISPONIBILE	7.162.775,44
TOTALE AVANZO	20.417.749,70

Rilevato che nel prospetto riassuntivo delle risultanze finali del suddetto rendiconto 2021 risultano accantonati € 300.000,00 per potenziali passività derivanti da emergenze di Protezione Civile (Parte corrente);

Accertato che alla chiusura dell'esercizio finanziario 2021 la quota disponibile sul citato accantonamento ammonta ancora a complessivi € 300.000,00;

Dato atto che con la presente variazione può essere quindi destinata una quota pari ad euro 30.000,00 dell'avanzo di amministrazione, come di seguito composta, per il finanziamento degli interventi più sotto indicati:

DESTINAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2021	20.417.749,70
<i>di cui:</i>	
QUOTA ACCANTONATA	11.612.048,58
QUOTA VINCOLATA	1.082.478,48
QUOTA DESTINATA AD INVESTIMENTI	560.447,20
QUOTA DISPONIBILE	7.162.775,44
TOTALE AVANZO	20.417.749,70
<i>di cui applicato al Bilancio di Previsione 2022/2024:</i>	
QUOTA ACCANTONATA	11.612.048,58
2° Variazione al Bilancio di Previsione 2022/2024 Esercizio Provvisorio 2022	30.000,00
Totale avanzo applicato	30.000,00
<i>Avanzo disponibile</i>	11.582.048,58
QUOTA VINCOLATA	1.082.478,48
Totale avanzo applicato	-
<i>Avanzo disponibile</i>	1.082.478,48
QUOTA DESTINATA AD INVESTIMENTI	560.447,20
Totale avanzo applicato	-
<i>Avanzo disponibile</i>	560.447,20
QUOTA DISPONIBILE	7.162.775,44
Totale avanzo applicato	-
<i>Avanzo disponibile</i>	7.162.775,44
TOTALE AVANZO APPLICATO	30.000,00
di cui alla presente variazione	30.000,00

Verificato che la richiesta di utilizzo della parte accantonata del risultato presunto di amministrazione 2021 trova riscontro con i valori aggiornati del preconsuntivo;

Considerato pertanto, che si rende necessario procedere:

per quanto riguarda la parte corrente

- stanziamento in uscita della somma di € 30.000,00 sul 2022 Esercizio Provvisorio per l'impiego di risorse da destinare al finanziamento delle maggiori spese per servizi da assegnare al Datore di Lavoro per la Sicurezza al fine di attuare le misure necessarie a garantire l'adeguata sicurezza dei luoghi di lavoro e al conseguente contenimento della diffusione epidemiologica dovuta al prolungarsi dell'emergenza sanitaria del Covid-19, applicando parte dell'avanzo di amministrazione accantonato per finalità di Protezione Civile.

per quanto riguarda la parte corrente

- nessuna variazione prevista.

Visti i prospetti elaborati dal Servizio Finanziario dell'ente, allegati al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, (**Allegato A**) contenenti le variazioni di bilancio sopra evidenziate, che possono essere così riassunte:

COMPETENZA	ANNO 2022		ANNO 2023		ANNO 2024	
	ENTRATA	SPESA	ENTRATA	SPESA	ENTRATA	SPESA
<i>Parte corrente</i>						
Avanzo applicato	30.000,00					
Maggiori entrate						
Minori Entrate						
Minori spese						
Maggiori spese		30.000,00				
TOTALE	30.000,00	- 30.000,00	-	-	-	-
<i>Parte c/capitale</i>						
Avanzo applicato						
Maggiori entrate						
Minori entrate						
Minori spese						
Maggiori spese						
TOTALE	-	-	-	-	-	-
TOTALE GENERALE	30.000,00	- 30.000,00	-	-	-	-

CASSA	ANNO 2022	
	ENTRATA	SPESA
<i>Parte corrente</i>		
Maggiori entrate		
Minori Entrate		
Minori spese		
Maggiori spese		- 30.000,00
TOTALE		- 30.000,00
<i>Parte c/capitale</i>		
Maggiori entrate		
Minori entrate		
Minori spese		
Maggiori spese		
TOTALE		
TOTALE GENERALE		- 30.000,00
RIEPILOGO CASSA		
Fondo di cassa aggiornato alla precedente variazione		14.582.533,58
Variazione di cui alla presente delibera		-30.000,00
Fondo di cassa previsto al 31/12/2022		14.552.533,58

Atteso che per la presente deliberazione non si applica il comma 4 dell'art.42 del D. Lgs 267/2000 in quanto, a norma dell'ultimo capoverso del comma 3-quinques dell'art. 187 del D.Lgs 267/2000, in caso di esercizio provvisorio le variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione, sono di competenza esclusiva della Giunta Comunale;

Ricordato che secondo quanto stabilito al punto del punto 9.7.1 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio Allegato n. 4/1 al D.Lgs 118/2011 " *L'allegato a/I elenca le risorse presunte accantonate nel risultato di amministrazione presunto e deve essere redatto obbligatoriamente nel caso in cui il bilancio di previsione sia approvato nel corso del primo esercizio considerato nel bilancio stesso e preveda l'utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione presunto, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 42, comma 9, del presente decreto e dell'articolo 187, commi 3 e 3 quinquies, del TUEL in sede di approvazione del Bilancio di Previsione 2022.2024 aggiornare il prospetto di cui all'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni*";

Considerato che risulta opportuno adeguare conseguentemente anche il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2022/2024, in termini di competenza e di cassa, ai sensi dell'art. 175 co. 9 del D.Lgs. 267/2000, come da **Allegato B**, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Verificato il permanere degli equilibri di bilancio, a seguito delle variazioni proposte, ai sensi dell'art. 193, comma 1, del d.lgs. 267/2000 (**Allegato C**);

Dato atto che, per quanto attiene al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, in attuazione dei commi 819-820-821 della L. n. 145/2018, dall'esercizio 2019, gli enti locali si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo così come indicato dal prospetto di verifica degli equilibri di cui all'allegato 10 al D.Lgs. n. 118/2011 e rinveniente nell'**Allegato C** alla presente delibera;

Considerato altresì che, a seguito delle semplificazioni operate dall'art.52 co.1 del D.L. 104/2020 convertito nella L. 126 del 13/10/2020 che ha abrogato il co.9-bis dell'art.175 del D.Lgs. n. 267/2000 non risulta necessario trasmettere la presente deliberazione al Tesoriere Comunale;

Visto il parere espresso dal Collegio dei Revisori ai sensi dell'articolo n. 239, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale (**Allegato D**);

Visto il parere del Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, in ordine, rispettivamente, alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile del presente provvedimento, richiesti ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147bis comma 1 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i;

Visti:

- il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;
- il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- 1) Di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo;
- 2) Di approvare, le variazioni urgenti, di competenza e di cassa, all'annualità 2022 Esercizio Provvisorio del **Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2022-2024**, così come risultano dagli elenchi allegati alla presente deliberazione, per formarne parte integrante e sostanziale, (**Allegato A**), e riepilogate come segue:

COMPETENZA	ANNO 2022		ANNO 2023		ANNO 2024	
	ENTRATA	SPESA	ENTRATA	SPESA	ENTRATA	SPESA
<i>Parte corrente</i>						
Avanzo applicato	30.000,00					
Maggiori entrate						
Minori Entrate						
Minori spese						
Maggiori spese		30.000,00				
TOTALE	30.000,00	- 30.000,00				
<i>Parte c/capitale</i>						
Avanzo applicato						
Maggiori entrate						
Minori entrate						
Minori spese						
Maggiori spese						
TOTALE	-	-	-	-	-	-
TOTALE GENERALE	30.000,00	- 30.000,00				

CASSA	ANNO 2022	
	ENTRATA	SPESA

<i>Parte corrente</i>		
Maggiori entrate		
Minori Entrate		
Minori spese		
Maggiori spese		- 30.000,00
TOTALE		- 30.000,00
<i>Parte c/capitale</i>		
Maggiori entrate		
Minori entrate		
Minori spese		
Maggiori spese		
TOTALE		
TOTALE GENERALE		- 30.000,00
RIEPILOGO CASSA		
Fondo di cassa aggiornato alla precedente variazione		14.582.533,58
Variazione di cui alla presente delibera		-30.000,00
Fondo di cassa previsto al 31/12/2022		14.552.533,58

- 3) Di variare conseguentemente il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2022/2024, in termini di competenza e cassa, come dettagliatamente riportato nell'**Allegato B**;
- 4) Di dare atto che:
 - le suddette variazioni, operate nel rispetto del disposto dell'art. 175 del decreto legislativo n. 267/2000, garantiscono il permanere degli equilibri di bilancio, ai sensi dell'art. 193, comma 1, del d.lgs. 267/2000, come da prospetto (**Allegato C**), che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
 - per quanto attiene al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, in attuazione dei commi 819-820-821 della L. n. 145/2018, dall'esercizio 2019, gli enti locali si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo così come indicato dal prospetto di verifica degli equilibri di cui all'allegato 10 al D.Lgs. n. 118/2011 e rinveniente nell'**Allegato C** alla presente delibera;
- 5) Di prendere atto del parere dell'organo di revisione che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (**Allegato D**);
- 6) Di dare atto che, a seguito delle semplificazioni operate dall'art.52 co. 1 del D.L. 104/2020 convertito nella L. 126 del 13/10/2020 che ha abrogato il co. 9-bis dell'art.175 del D.Lgs. n. 267/2000 non risulta necessario trasmettere la presente deliberazione al Tesoriere Comunale;
- 7) Di dare atto che non risulta necessario sottoporre la presente deliberazione alla ratifica da parte del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del TUEL in quanto, a norma dell'ultimo capoverso del comma 3-quinques dell'art. 187 del D.Lgs 267/2000, in caso di esercizio provvisorio le variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione, sono di competenza della Giunta Comunale.

Con separata e apposita votazione espressa per alzata di mano con voti unanimi e favorevoli e vista l'urgenza di provvedere, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, co.4 D.Lgs. n. 267/2000.

Oggetto:	2° Variazione al Bilancio di Previsione 2022/2024 – Annualità 2022 Esercizio Provvisorio: variazione ex artt. 175 co. 5bis lett. a) TUEL e 187 co. 3-quinquies TUEL e conseguente variazione al PEG.
----------	--

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Collesalveti, lì: 22/02/2022

Il Responsabile del servizio
F.to Alessandra Zambelli

RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Collesalveti, lì 22/02/2022

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
f.to Alessandra Zambelli

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
f.to Ing. Adelio ANTOLINI

Segretario Generale
f.to Dott.ssa Ilaria LUCIANO

PUBBLICAZIONE

La presente viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line al nr.230 del registro delle pubblicazioni così come disposto dal Segretario Comunale e rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D.Lgs. n. 267/00.

Collesalveti, lì 25/02/2022

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Ilaria LUCIANO

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, art. 134, comma 4, D.Lgs267/2000;

Collesalveti, lì 25/02/2022

Segretario Generale
f.to Dott.ssa Ilaria LUCIANO

Viene comunicata con mail in data odierna ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125, comma 1 del D.Lgs n. 267/000.

Collesalveti, lì 25/02/2022

Segretario Generale
f.to Dott.ssa Ilaria LUCIANO